

COOP E TERZO SETTORE

di GIANNI ALLEGRETTI

Coop, tutte le particolarità della pratica di deposito del bilancio

Nella compilazione della pratica telematica sono previste specifiche informative settoriali, anche ai fini di esoneri e agevolazioni.

Nella compilazione della pratica di deposito del bilancio, le cooperative devono fornire anche i dati necessari per l'attività di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico previsti dal riquadro " *Deposito per albo cooperative* ", compreso nel modulo B. In tale sezione, tra gli altri, vengono richiesti i dati seguenti:

- **condizione di mutualità prevalente** o meno (art. 2513 C.C.) fornendone la quantificazione numerica;
- numero totale dei **soci** e precisazione di quanti rivestono la qualifica di " *svantaggiati* ", dato quest'ultimo che ha rilevanza per le cooperative sociali di tipo B nelle quali devono essere pari almeno a 1/3 del totale;
- numero totale dei **lavoratori** (soci e non);
- ammontare del **capitale versato** ;
- **imponibile** per il calcolo della quota di utili (3%) da versare ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 L. 59/1992.

Il Manuale Infocamere conferma la possibilità del **bilancio nella forma " micro "**, ammessa dal MISE con nota 20.03.2017, a condizione che vengano fornite tutte le informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies C.C. nei campi di testo libero della sezione " *Altre informazioni* ", sottosezione " *Informazioni relative alle cooperative* ".

Le società cooperative sono esonerate dalla presentazione dell'elenco soci e pertanto è possibile avvalersi della procedura " *Bilanci on-line* " la cui predisposizione e invio non richiede l'installazione di software e si presenta più agevole della procedura " *FedraPlus* ".

La redazione e deposito del bilancio sociale è da tempo obbligatoria per le **cooperative sociali** , in osservanza delle disposizioni regionali di riferimento; a tale riguardo, il Manuale Infocamere invita, in caso di necessità, a consultare il sito della Camera di Commercio di riferimento.

L'**obbligo del bilancio sociale** è però divenuto generalizzato per tutte le cooperative sociali per effetto della loro equiparazione di diritto agli enti del " *Terzo settore* ". Al riguardo, tuttavia, si precisa che tale obbligo, per gli enti del Terzo settore, è tuttora privo delle relative linee guida, in attesa delle quali il deposito nel Registro delle Imprese e la prevista pubblicazione sul sito internet della cooperativa ha carattere meramente **facoltativo** , fermo restando però l'obbligo per disposizioni regionali ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

Ovviamente, è sempre possibile provvedere al deposito facoltativamente del bilancio sociale che, sino alla emanazione delle predette linee guida, dovrà necessariamente conformarsi alle precedenti istruzioni di cui all'art. 2, c. 4 D.M. 16.03.2018.

Per le sole cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 sono previste riduzioni ed esenzioni per i **diritti di segreteria** e l' **imposta di bollo** dovuti sia per il bilancio ordinario d'esercizio, sia per il bilancio sociale: oneri che, invece, sono dovuti nelle misure ordinarie per tutte le restanti cooperative.

Infatti, tali cooperative, al pari delle imprese sociali del " *Terzo settore* " alle quali sono parificate a ogni fine, beneficiano dell' **esenzione totale dall'imposta di bollo** di 65,00 euro.

Sempre per le cooperative sociali, i diritti di segreteria sono dovuti nella misura ridotta di 32,70 euro rispetto alla misura ordinaria di 62,70 euro. Si precisa che, poiché nel menu a tendina, l'importo ridotto non è previsto, è necessario **attivare la voce " Inserisci l'importo manualmente "** e digitare l'importo dovuto nell'apposito campo.